



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Michele MILANI	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **442/2018** R.G.L. promossa da:
CAVARRA Giovanna, c.f. CVRGNN74T51I754W,
elettivamente domiciliata in Alessandria, via Trotti n. 71, nello
studio degli avv.ti Claudio Del Nevo e Marco Del Nevo che la
rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente,
per procura allegata al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f.
80078750587, in persona del Presidente *pro tempore*, in proprio
e quale mandatario della **S.C.C.I. s.p.a.**, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Tommaso Parisi e Franca Borla per procure generali
alle liti rispettivamente del 21.7.2015 a rogito notaio Paolo



Castellini di Roma e del 3.7.2014 a rogito notaio Mattielli di Tivoli, ed elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

APPELLATO

E CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

APPELLATA contumace

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 20.6.2018

Per l'appellato INPS: come da memoria depositata il 1°.2.2019

FATTI DI CAUSA

Giovanna Cavarra ha chiamato in giudizio l'INPS davanti al Tribunale di Alessandria, proponendo opposizione ad intimazione di pagamento notificata da Equitalia Nord s.p.a., con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 20.849,46 per una serie di titoli esecutivi tra cui, per quanto qui interessa, una cartella di pagamento di contributi previdenziali per euro 444,75; ha eccepito la prescrizione del credito dell'INPS per decorso del termine quinquennale tra la notificazione della cartella (25.1.2011) e la notificazione dell'intimazione di pagamento (5.5.2016) ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'estinzione del credito.

Costituendosi in giudizio, l'INPS ha contestato il fondamento



dell'opposizione, chiedendone il rigetto; Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Nord s.p.a.), chiamata in giudizio per ordine del Giudice, ha contestato la domanda per le stesse ragioni esposte dall'INPS.

Con sentenza n. 449/2017, pubblicata il 19.12.2017, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Propone appello la sig.ra Cavarra; l'INPS resiste al gravame, mentre l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta contumace.

All'udienza dell'11.7.2019 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando che Agenzia delle Entrate Riscossione aveva prodotto in giudizio l'attestazione di pagamenti parziali effettuati dalla ricorrente tra il 30.4.2011 e il 18.7.2011, in adempimento di un'istanza di rateizzazione presentata dalla stessa ed accolta dall'Agenzia con provvedimento del 24.3.2011, pure prodotto; che, anche in mancanza della produzione dell'istanza di rateizzazione, non vi era dubbio che l'istanza e i pagamenti parziali avessero riguardato la cartella di pagamento in questione; che il pagamento di ogni singola rata costituisce atto interruttivo della prescrizione e che l'ultimo di essi era del 18.7.2011, sicché da esso alla notifica dell'intimazione di pagamento (5.5.2016) non erano decorsi i 5 anni necessari alla prescrizione del diritto.

Con il primo motivo di appello la sig.ra Cavarra denuncia la



violazione dell'art. 421 c.p.c. commessa dal primo Giudice nell'acquisire il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione, prodotto tardivamente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e, comunque, non avente valore di prova perché proveniente dalla parte che intendeva avvalersene; deduce, quindi, l'assenza di prova dell'esistenza di una sua istanza di rateizzazione e della sua volontà di non contestare l'altrui pretesa.

Il motivo è infondato.

L'esistenza di una rateizzazione in corso del debito contributivo era stata tempestivamente allegata dall'INPS nella sua memoria difensiva di primo grado (v. pag. 3), che aveva anche prodotto il "dettaglio riscossioni per partita" della cartella n. 1-2011-00002243-52 (che è proprio la cartella di euro 444,75 indicata nella prima riga della tabella contenuta nell'intimazione di pagamento: doc. 1 appellante), che attestava l'effettuazione di pagamenti rateali da parte del debitore.

In presenza dell'allegazione del fatto e di un principio di prova dello stesso, bene ha fatto il Tribunale ad acquisire, nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c., il provvedimento – prodotto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in corso di causa – di accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente, relativo a quella stessa cartella di pagamento, indicata con lo stesso numero identificativo.

È poi evidente che il provvedimento di accoglimento dell'istanza



di rateizzazione prova l'avvenuta presentazione dell'istanza da parte della sig.ra Cavarra, debitrice di quella stessa cartella di pagamento.

Con il secondo motivo l'appellante censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il pagamento di ogni singola rata costituirebbe atto di riconoscimento del debito, che sarebbe smentita dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. 18/2018); aggiunge che le attestazioni di pagamento prodotte dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, non provenienti dalla debitrice e non perfettamente coincidenti con il preteso piano rateale dedotto dalla creditrice, non potrebbero valere quale atti interruttivi della prescrizione, anche perché il debitore potrebbe aver effettuato pagamenti spontanei rispetto ad un'altra propria pendenza.

Il motivo è infondato.

La sentenza citata dall'appellante è superata da più recente giurisprudenza della S.C. secondo cui *“l'aver chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento ... comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione”* (Cass. 16098/2018; nello stesso senso, v. già Cass. 10327/2017, secondo cui *“la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore ... – benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso – unitamente ai pagamenti ... effettuati secondo le previsioni della norma ..., la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un*



riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate").

Quanto alla corrispondenza dei pagamenti rateali effettuati dall'appellante con il debito contributivo di cui qui si discute, si è già detto che è dimostrata dal "dettaglio riscossioni per partita" della cartella n. 1-2011-00002243-52, prodotto dall'INPS, che riguarda la stessa cartella di pagamento, indicata con lo stesso numero identificativo, per euro 444,75 di contributi previdenziali, a cui si riferisce l'intimazione di pagamento opposta (doc. 1 appellante).

Quanto sopra smentisce l'ipotesi che la debitrice abbia effettuato pagamenti spontanei rispetto ad un'altra propria pendenza, già condivisibilmente giudicata "*inverosimile*" dal primo Giudice e, comunque, dedotta dall'appellante in maniera del tutto generica, senza allegazione di quale altra cartella di pagamento, individuata con il suo numero identificativo, la debitrice avrebbe inteso estinguere.

L'appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,



respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'INPS le spese del presente grado, liquidate in euro 470,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.

Così deciso all'udienza dell'11.7.2019

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Milani

